REGOLAMENTO (CEE) N. 3015/75 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1975

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco grezzo o non lavorato « flue-cured » del tipo « Virginia », originario di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che con la dichiarazione comune d'intenzioni relativa allo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Sri Lanka, l'India, la Malesia, il Pakistan e Singapore (²) la Comunità si è dichiarata disposta a ricercare soluzioni ai problemi che questi paesi potrebbero incontrare nel settore commerciale;

considerando che, da una parte, per numerosi paesi asiatici del Commonwealth, e in particolare per l'India, il tipo di tabacco grezzo in questione è un importante prodotto d'esportazione le cui correnti di scambio rischiano di essere alterate in seguito all'ampliamento della Comunità e che, d'altra parte, tali paesi si trovano tra quelli maggiormente colpiti dall'attuale crisi economica; che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate può rappresentare una soluzione per i problemi di questo genere e che è pertanto opportuno che detto tipo di tabacco grezzo venga inserito, eccezionalmente, per un periodo transitorio, nel sistema delle preferenze generalizzate;

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative; che, a

motivo della sensibilità generale del settore tabacco e della necessità di salvaguardare gli interessi dei paesi associati nonché degli Stati ACP in questo settore, è tuttavia opportuno stabilire, per il tabacco grezzo o non lavorato « flue-cured » del tipo « Virginia » un particolare regime, consistente nella concessione di una riduzione del dazio doganale applicabile al prodotto in questione, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario;

considerando che l'offerta in oggetto è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità nell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971; che, tuttavia, per il tipo di tabacco in oggetto, il sistema delle preferenze tariffarie è stato reso applicabile nel 1974 a titolo transitorio e che sembra opportuno applicarlo anche nel 1976;

considerando che è pertanto opportuno che, per il tabacco grezzo o non lavorato « flue-cured », del tipo « Virginia », originario dei paesi e territori di cui all'allegato, la Comunità proceda nel 1976 all'apertura di un contingente tariffario comunitario di 38 000 tonnellate e al dazio doganale del 10,5 %, con riscossione minima di 12,5 unità di conto e massima di 15 unità di conto per 100 kg di peso netto;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (3), il regime delle prefe-

⁽¹⁾ GU n. C 257 del 10. 11. 1975, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 195.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 178.

renze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974;

considerando tuttavia che, per il prodotto in discussione, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione nel 1976 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che saranno applicati dai nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale in base all'atto sopra citato; che questa situazione non sarebbe conforme né allo spirito né alla natura stessa del regime delle preferenze generalizzate; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti bisogna prevedere che ad essi siano applicati dazi doganali ridotti secondo modalità che si ispirano al principio del mantenimento nei nuovi Stati membri di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati nell'articolo 1 del presente regolamento; che al fine di concedere ai paesi in via di sviluppo beneficiari il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime delle preferenze, bisogna anche applicare i dazi iscritti nell'articolo 1 in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate siano ad essi superiori;

considerando che è opportuno riservare il beneficio del contingente tariffario in questione ai prodotti originari dei paesi e territori considerati; che il concetto di « prodotti originari » è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (¹);

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per quest'ultimo a tutte le importazioni del prodotto in oggetto in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente; che un sistema di utilizzazione di tale contingente, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria del contingente stesso, con riguardo ai principi suddetti; che inoltre, a tale scopo e nell'ambito del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sul contingente non possono effettuarsi che per prodotti presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine;

considerando che in base ai dati statistici disponibili, che riguardano soltanto un periodo relativamente breve e che occorre ponderare in funzione delle previsioni che possono essere effettuate per l'esercizio contingentale, la partecipazione alla quotità contingentale può stabilirsi come segue:

Germania	4 350 tonnellate
Benelux	3 250 tonnellate
Francia	700 tonnellate
Italia	3 000 tonnellate
Danimarca	1 900 tonnellate
Irlanda	1 500 tonnellate
Regno Unito	23 300 tonnellate

considerando che, senza pregiudicare la natura comunitaria del contingente tariffario considerato, è possibile per il momento prevedere un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri; che, inoltre, la ripartizione adottata nel presente regolamento non pregiudica affatto il ricorso al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che implica l'istituzione di una riserva; che in questa fase transitoria tale ripartizione può essere effettuata secondo le quantità sopra indicate;

considerando che nella fattispecie la partecipazione degli Stati membri al contingente tariffario comunitario non sembra compromettere, tenuto conto della durata e dell'ammontare di questo ultimo, la parità di accesso degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari; che per lo stesso motivo sembra opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione della propria aliquota;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione dell'aliquota attribuita a detta unione può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 38 000 tonnellate per l'importazione di tabacchi grezzi o non lavoratori « flue-cured » del tipo « Virginia » della sottovoce ex 24.01 B della tariffa doga-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

nale comune. Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso al livello del 10,5 % con una riscossione minima di 12,5 unità di conto e massima di 15 unità di conto per 100 kg di peso netto.

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito si applicano i dazi doganali ottenuti moltiplicando, per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti tra i dazi indicati nel primo comma e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune, i dazi che riducono dell'80 % il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo di cui all'allegato e la tariffa doganale comune.

Tuttavia i dazi indicati nel primo comma si applicano quando i dazi risultanti dal calcolo sopra citato siano ad essi superiori.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato. Tuttavia, le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di « prodotti originari » è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

L'ammissione al beneficio del contingente tariffario in questione è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità, figurante nel certificato di origine e stabilito secondo la procedura di cui al secondo comma.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è ripartito in aliquote che ammontano, per ogni Stato membro, alla rispettiva quantità specificata qui di seguito per ciascuno di essi:

Germania	4 350 tonnellate
Benelux	3 250 tonnellate
Francia	700 tonnellate
Italia	3 000 tonnellate
Danimarca	1 900 tonnellate
Irlanda	1 500 tonnellate
Regno Unito	23 300 tonnellate

Articolo 3

- 1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti di cui trattasi, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente all'aliquota ad essi attribuita.
- 2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
- 3. Le merci possono essere ammesse al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

Gli Stati membri informeranno mensilmente la Commissione in merito alle importazioni dei prodotti in oggetto effettivamente imputate sulle loro aliquote sia in valore espresso in unità di conto sia in quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni dei precedenti articoli vengano rispettate.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

Per il Consiglio Il Presidente E. COLOMBO

Figi

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afganistan Filippine Nigeria Gabon Nuova Guinea papuasiana Algeria Gambia Alto Volta Oman Ghana Arabia Saudita Pakistan Giamaica Panama Argentina Giordania Bahamas (isole) Paraguay Grenada Bahrein Perù Guatemala Bangladesh Qatar Barbados Guinea Republicca araba d'Egitto Guinea-Bissau Bhutan Republicca araba dello Yemen Guinea equatoriale Birmania Repubblica centraficana Bolivia Guyana Repubblica del Vietnam Botswana Haiti Repubblica dominicana Honduras Brasile Repubblica Khmère Burundi India Repubblica popolare democratica dello Yemen Indonesia Camerun Rwanda Capo Verde (isole del) Irak Samoa occidentale Iran Ciad Senegal Iugoslavia Cile Sierra Leone Kenia Cipro Singapore Kuwait Colombia Siria Laos Congo (Repubblica popolare) Somalia Lesotho Corea (Sud) Sri Lanka Libano Costarica Sudan Liberia Costa d'Avorio Suriname Libia Cuba Swaziland Madagascar Dahomey Malawi Tanzania El Salvador Tailandia Maldive Emirati arabi uniti: Malesia Togo Aub Dhabi Tonga Dubai Mali Trinidad e Tobago Ras-al-Khaimah Marocco Mauritania Tunisia Fujairah Uganda Ajman Maurizio Uruguay Sharjah Messico Umm al Quaiwan Venezuela Nauru Zaire Equatore Nepal Zambia Etiopia

Niger

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)

Angola (incl. Cabinda)

Antille olandesi

Belize

Bermude (isole)

Brunei

Caimane (isole) e dipendenze

Christmas (isola)

Cocos (Keeling) (isole)

Comore (arcipelago delle)

Corn e Swan (isole)

Falkland (isole) e dipendenze

Gibilterra

Heard e McDonald (isole)

Hong Kong

Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)

Isole Sopravento (2)

Isole Sottovento (3)

Macao

Mozambico

Norfolk (isola)

Nuova Caledonia e dipendenze

Oceania britannica (4)

Polinesia francese

Isole São-Tomé e Principe

Isole Wallis e Futuna

Saint-Pierre-et-Miquelon

Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)

Seychelles (incl. isole Amirantes)

Sikkim

Terre australi ed antartiche francesi

Territorio australiano dell'Antartico

Territorio britannico dell'Antartico

Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)

Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)

Territori spagnoli in Africa

Timor portoghese

Turks e Caicos (isole)

Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

⁽²⁾ Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.

⁽³⁾ Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche. (4) Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.